

## **Deliberazione del Direttore Generale N. 641 del 04/06/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Stipula convenzione con l'ACN - Scuola di Formazione Professionale - per lo svolgimento di tirocini formativi per operatore socio sanitario.**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 04/06/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'ACN - Scuola di Formazione Professionale - per lo svolgimento di tirocini formativi per operatore socio sanitario.

#### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- con nota del 14/05/2025, acquisita in data 16/05/2025 al prot. n. 16892/e, l'ACN - Scuola di Formazione Professionale -, ente di formazione accreditato con decreto regionale n. 162 del 09/10/2015, con sede in San Felice a Cancello (CE), ha prodotto istanza di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera *b*) del *Regolamento per la stipula di convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, finalizzata a stipulare un accordo inerente lo svolgimento di tirocini per la formazione di operatori socio sanitari;
- tale istanza è stata corredata di appropriata bozza convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa AORN, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentale;

#### **Preso atto che**

i Direttori delle UU.OO.CC. Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria e il Dirigente S.I.T.R.A. di questa A.O.R.N., hanno manifestato il proprio parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

#### **Considerato che**

questa azienda è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all'ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;

#### **Letto**

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **Precisato che**

- l'accordo produrrà i suoi effetti per una annualità dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico ed ai sensi dell'art. 18, lettera *c*), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà attuato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 01/02/2024 e non farà sorgere alcun presupposto inerente a qualsivoglia rapporto di lavoro;

#### **Ritenuto**

pertanto, poter procedere alla stipula della convenzione con l'ACN - Scuola di Formazione Professionale -, per lo svolgimento di tirocini formativi in operatore socio sanitario;

#### **Attestata**

*Deliberazione del Direttore Generale*

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di accogliere la richiesta dell’ACN - Scuola di Formazione Professionale -;
2. di stipulare convenzione, con il predetto *ente formativo*, per lo svolgimento di tirocini formativi di operatore socio sanitario presso questa A.O.R.N.;
3. di approvare l’allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l’accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, al S.I.T.R.A. e all’ACN - Scuola di Formazione Professionale -;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere ai tirocinanti di adeguarsi alla calendarizzazione formativa dell’ente stipulante.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**  
dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitosa**  
individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell’ACN - Scuola di Formazione Professionale -;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto *ente formativo*, per lo svolgimento di tirocini formativi di operatore socio sanitario presso questa A.O.R.N.;
3. **APPROVARE** l’allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l’accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;

*Deliberazione del Direttore Generale*

5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, al S.I.T.R.A. e all’ACN - Scuola di Formazione Professionale -;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere ai tirocinanti di adeguarsi alla calendarizzazione formativa dell’ente stipulante.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

### TRA

L'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, con sede in via Ferdinando Palasciano 81100 Caserta (CE) P.IVA e C.F.: 02201130610, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore generale dr. Gaetano Gubitosa

### E

la A.C.N. Ente di Formazione Professionale, con sede in San Felice a Cancello (CE), via Trott 15 Codice Fiscale: 04008690614 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dott. Giuseppe Piscitelli nato a Santa Maria a Vico (CE) il 04/09/1972;

### PREMESSO CHE

Le parti sopra indicate intendono instaurare un rapporto di collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare tirocini formativi e di orientamento per la qualifica di Operatore Socio Sanitario

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

La presente convenzione regola i rapporti tra l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano, "soggetto ospitante", e il "soggetto promotore" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione a favore di studenti frequentanti i corsi O.S.S. Operatore Socio Sanitario o O.S.S.S. Operatore Socio Sanitario Specializzato ed equipollenti per gli scopi di cui in premessa.

#### Articolo 2

Il "soggetto ospitante", si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi, secondo i limiti fissati dal proprio Regolamento interno vigente al momento della richiesta di *frequenza formativa*;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal "soggetto promotore"), e al "soggetto promotore";
- e) ad individuare le strutture (sedi, reparti e uffici) ove il singolo tirocinante svolgerà l'attività formativa;

#### Articolo 3

Il "soggetto promotore" si impegna:

- a) ad assicurare il/i tirocinanti presso compagnie assicurative operanti nel settore contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile;

- b) a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, comunicazione di inizio attività per ogni progetto formativo con riferimento al periodo ed ai nominativi dei beneficiari;
- c) a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

#### **Articolo 4**

- 1) I tirocini formativi non costituiscono rapporto di lavoro.
- 2) Per ciascun tirocinante, inserito nel “soggetto ospitante” in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo, a cura del “soggetto promotore” contenente:
  - a) il nominativo del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutor e del responsabile del “soggetto ospitante”;
  - c) il nominativo del tutor del “soggetto promotore”;
  - d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
  - e) gli estremi identificativi delle compagnie assicurative contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la Responsabilità civile.
- 3) La durata dei tirocini regolamentata dall'Articolo 7 del Decreto Ministeriale n. 142/1998 e non sarà comunque superiore ai 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali è posto un limite massimo di 24 mesi.
- 4) Le date di inizio e di fine, nonché i tempi di presenza nei locali del “soggetto ospitante”, sono fissate di comune accordo tra i *tutors* rispettivamente designati dal AORN Caserta e dal “soggetto promotore”.
- 5) Al termine del tirocinio, sarà cura del “soggetto ospitante” rilasciare al tirocinante un'attestazione di frequenza di avvenuto tirocinio.
- 6) I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio, rimangono di proprietà del “soggetto ospitante” e saranno trasmesse al soggetto promotore che si occuperà di inoltrarle agli organi competenti.

#### **Articolo 5**

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi, i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere, nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n.196 e del GDPR Regolamento UE n. 2016/679, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante e/o qualora lo stesso adottasse comportamenti lesivi di diritti ed interesse del “soggetto ospitante”, questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal “soggetto promotore”, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

#### **Articolo 6**

- 1) Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per questo di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione

della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

- 2) Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
- 3) Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante", e il "soggetto promotore".
- 4) Le parti dichiarano, infine, di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali.

### **Articolo 7**

- 1) La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno.
- 2) Ciascuna parte potrà recedere dall'accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi in ogni momento con qualsiasi strumento idoneo ad attestarne il ricevimento e/o la notifica.
- 3) La convenzione potrà essere rinnovata anche successivamente su espressa richiesta del "soggetto promotore" e con l'accordo delle parti.
- 4) Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti di concludere il tirocinio già avviato prima della cessazione degli effetti del presente patto convenzionale.

### **Articolo 8**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento al regolamento dell'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano e alla legislazione vigente in materia e per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Santa Maria Capua Vetere.

Letto, datato, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Soggetto Promotore

Il Legale Rappresentante

Per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale